

Società agricole: non sono t

CORRADO FUSAI

Su "Agricoltura" n. 7/8 (luglio-ago-
sto 1999), in occasione della pubblica-
zione del regolamento Ce n. 1257 del 17
maggio 1999 sul sostegno allo svilup-
po rurale da parte del Feaog (Fondo eu-
ropeo agricolo di orientamento e ga-
ranzia), con il quale l'Ue abbandona la
qualifica di latp (imprenditore agricolo
a titolo principale), abbiamo ripercorso
le vicende di questa nozione relativa-
mente alle persone fisiche, riservando-
ci un successivo intervento per quanto
riguarda le società.

Quella del riconoscimento della
qualifica di latp alle società diverse dal-
le cooperative costituisce una storia
tormentata e, possiamo dire, mai del
tutto conclusa: essa è partita dalle aule
dei tribunali, dalla Corte di Giustizia
della Ce alla Cassazione; ha visto alcu-
ne Regioni, fra cui l'Emilia-Romagna,
cercare di porre rimedio con propri
provvedimenti ad evidenti carenze legi-
slative nazionali; ha trovato una parzia-
le conclusione in occasione delle re-
centi normative sull'imprenditoria gio-
vanile. Ma andiamo con ordine.

Riconosciute solo cooperative e associazioni

Il riconoscimento della qualifica di
latp alle cooperative ed alle associazio-
ni di produttori risale alla legge n. 153
del 1975, che recepì le cosiddette diret-
tive comunitarie socio-strutturali del
1972 (direttive Cee 72/159, 160, 161),
ignorando altri tipi di società di perso-
ne e di capitali.

E, come si già accennato, toccò ai
giudici, in primo luogo a quelli europei,
aprire la strada al riconoscimento in Ita-
lia della qualifica di latp alle società di
persone ed alle società di capitali.

La Corte di Giustizia delle Comu-
nità europee, con determinazione del
18 dicembre 1986, affermò che le diret-
tive comunitarie socio-strutturali del
1972 non solo non escludono le perso-

**Il riconoscimento della qualifica di latp
per qualsiasi tipo di persona giuridica
non è ancora legge dello Stato. Alcune
Regioni, come l'Emilia-Romagna, hanno cercato
di rimediare con propri provvedimenti.**



ne giuridiche dai benefici previsti, ma le
ricomprendono esplicitamente nella
sfera di applicazione qualora risponda-
no ai requisiti stabiliti per il riconosci-
mento della nozione di imprenditore
agricolo a titolo principale.

In particolare, la Corte di Giustizia
enunciò il principio per cui gli "Stati
membri non sono autorizzati a rifiutare
il beneficio previsto dalle direttive a
delle persone giuridiche per il solo mo-
tivo che esse rivestono una determina-
ta forma giuridica". Siffatta differenza
di trattamento, proseguì la Corte di Giu-
stizia "sarebbe d'altronde contraria al
principio di non discriminazione sancito
dall'art. 40, n. 3, del Trattato Cee che
gli Stati membri devono rispettare nel
dare attuazione alla Pac".

Dal 1987 al 1995 diversi pronun-
ciamenti di Consiglio di Stato, Corte
Costituzionale e Cassazione conforta-

rono l'orientamento comunitario, riba-
dendo il principio che "l'art. 3, n. 1 della
Direttiva (Cee) n. 72/159 deve essere, di
conseguenza, interpretato nel senso
che non consente agli Stati membri, nel
definire i criteri ai quali i soggetti diver-
si dalle persone fisiche debbono ri-
spondere per essere considerati im-
prenditori agricoli a titolo principale, di
escludere dalla sfera di applicazione
della direttiva taluni tipi di persone giu-
ridiche per il solo motivo della loro for-
ma giuridica". Il nostro legislatore non
ha mai recepito con un apposito prov-
vedimento le indicazioni della giuri-
sprudenza europea e italiana.

La Regione entra nel merito

La Regione Emilia-Romagna, di
fronte all'evoluzione interpretativa

utte “a titolo principale”

(Foto Bertuzzi)



le cooperative agricole ed alle associazioni di imprenditori, anche le società, comprese quelle di capitali, purché rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa.

Il Consiglio regionale, con deliberazione n. 378 del 24/7/1996, per il rilascio di attestati e/o di pareri di competenza degli uffici regionali e/o degli enti delegati, stabilì che poteva essere attribuita la qualifica di latp alle società secondo i seguenti criteri.

① **Società semplici, irregolari o di fatto.** Tutti i componenti di tali società devono rispondere ai seguenti requisiti:

- a) impiego nell'azienda in comune di almeno il 50% del proprio tempo di lavoro; questo requisito dovrà desumersi dal tempo impiegato nella conduzione e gestione dell'azienda stessa e comunque non potrà essere inferiore alla metà di quello corrispondente ad una Ulu (unità lavoro uomo), determinata in 2.300 ore annue (288 giorni lavorativi di 8 ore ciascuna) ai sensi dell'art. 17, 6° comma, della legge 153/75;
- b) ricavo dalla partecipazione all'azione in comune di un reddito non inferiore al 50% del proprio reddito globale;
- c) capacità professionale.

② **Società in nome collettivo e in accomandita semplice.** L'atto costitutivo della società deve determinare, fra l'altro:

- * la conduzione di azienda o aziende agricole;
- * le prestazioni a cui sono obbligati i soci d'opera (nelle s.n.c.) o i soci accomandatari (nelle s.a.s.) al fine di determinare quali sono i soci in possesso dei requisiti già citati ai punti a), b) e c) per le società semplici.

③ **Società di capitali.** Lo statuto societario deve prevedere, fra l'altro:

- * la conduzione di azienda o aziende agricole;
- * la definizione della figura delegata alla conduzione dell'azienda agricola che rivesta la capacità professionale.

Inoltre, il reddito derivato dalla conduzione o gestione dell'azienda

agricola deve essere almeno pari al 50% del reddito totale della società, reddito rilevabile dai bilanci societari.

Infine, deve essere dimostrato che la persona delegata alla conduzione dell'azienda dedichi all'attività agricola un tempo superiore al 50% del suo tempo di lavoro totale.

L'imprenditoria giovanile

Per la prima volta nell'ambito della legislazione nazionale, il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale è stato esteso alle società con la legge n. 441 del 1998 sull'imprenditoria giovanile, che all'art. 2, lettere d) ed e), contempla, oltre alle persone fisiche, sia le società di persone che le società di capitali, nonché le stesse cooperative, disponendo i seguenti criteri:

“... le società semplici, in nome collettivo e cooperative, a condizione che almeno i due terzi dei soci, la cui età non deve comunque superare i quaranta anni, esercitino, rivestendo la relativa qualifica, l'attività agricola a titolo principale, ai sensi del citato regolamento (Ce) n. 950/97, oppure a tempo parziale, come previsto dall'articolo 10 del suddetto regolamento. Per le società in accomandita semplice le qualifiche di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto possono essere possedute anche dal solo socio accomandatario; in caso di due o più soci accomandatari si applica il criterio dei due terzi di cui al primo periodo;

... le società di capitali aventi per oggetto sociale la conduzione di aziende agricole ove i conferimenti dei giovani agricoltori costituiscano oltre il 50 per cento del capitale sociale e gli organi di amministrazione della società siano costituiti in maggioranza da giovani agricoltori”

Ma fuori da quella sull'imprenditoria giovanile non esiste ancora una

della giurisprudenza (ivi compresa la Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 168/1991 aveva stabilito la “prevalenza” del diritto comunitario su quello nazionale), ed in assenza di una norma quadro a livello nazionale, si fece carico della necessità di comprendere nella sfera di applicazione dell'art. 13 della legge 153/75, oltre al-

legge nazionale che consenta alle società di ottenere la qualifica di latp, nonostante la varie e già citate pronunce in tal senso della Corte di Giustizia della Ce, del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione.

Le prospettive

Lo schema di disegno di legge di orientamento agricolo, nella bozza predisposta dal ministero, quale risulta alla data del 14 luglio scorso, prevede il riconoscimento delle cosiddette "società agricole". Non si tratterebbe di un nuovo tipo di società, in aggiunta ai tipi già previsti nel Codice Civile, ma, più semplicemente, di società che abbiano lo scopo esclusivo di svolgere le attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice (che lo schema di disegno di legge, peraltro, integra con alcune novità e specificazioni), su beni propri o

altrui, acquisendoli in proprietà o in godimento.

Tali società – prevede l'art. 3 dello schema – devono inserire nello statuto e nella ragione sociale la qualifica "società agricola" ed iscriversi nel registro delle imprese sotto la rubrica "società agricole".

Il comma 3 dell'art. 3 dello schema prevede *tout court* che: "Le società agricole assumono la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale". Se ne desume, quindi, che alle "società agricole" il riconoscimento della qualifica di latp sarebbe automatico, indipendentemente dalla qualità e quantità dell'eventuale apporto lavorativo dei soci.

Se lo scopo delle disposizioni allo studio è quello di riconoscere la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale in modo definitivo anche alle società, non vi è dubbio che sa-

remmo di fronte ad una semplificazione ed uniformazione a livello nazionale.

D'altro lato, qualora si volesse mantenere la qualifica di latp (la quale, come si è già detto nel precedente articolo su "Agricoltura", resta comunque valida ai fini delle nostre leggi che ne prevedono l'utilizzo) come griglia per la selezione dei soggetti agricoli cui concedere gli aiuti comunitari, sarebbe opportuno prevedere norme – anche se di orientamento – che non pongano le imprese individuali di fronte ad uno svantaggio oggettivo rispetto alle società.

Ci riferiamo, in particolare, ai problemi di valutazione del reddito per le persone fisiche: valutazione cui invece le "società agricole" sfuggirebbero, anche se i soci che le costituiscono svolgessero attività prevalenti in settori extra-agricoli. □